

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA CON LE
MODALITÀ TELEMATICHE, AI SENSI DEL
D.M. 22.02.2007, MEDIANTE
MODELLO UNICO INFORMATICO (MUI),
PER L'IMPORTO DI €. 45,00.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

NR _____ DI REP.
DEL _____
CODICE FISCALE
NR. 97906210584

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Centro Unico Contrattuale

ACCORDO QUADRO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica per la fornitura di n. 23.400 kits casco-maschera da Ordine Pubblico (C.I.G. 8778990BB8 - C.U.P. D59J21000450001), a cura della _____ di _____.

CODICE FISCALE e PARTITA IVA: _____.

L'anno **duemilaventuno**, addì ____ (_____) del mese di _____, in Roma, presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale,

PREMESSO CHE

- il Vice Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con determinazione di contrarre n. 547 R.U.A. in data 28 maggio 2021 ha autorizzato, per il soddisfacimento dell'esigenza in titolo, l'esperimento di un'apposita gara a procedura "aperta", con "rito accelerato" e criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'Amministrazione ha deciso di soddisfare la predetta esigenza con la stipula di un "accordo quadro" con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della durata di n. 48 mesi, nell'ambito del quale si è riservata la facoltà di stipulare uno o più contratti attuativi fino alla scadenza o al raggiungimento del quantitativo massimo stabilito nell'accordo quadro stesso;
- all'esito della procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente, di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. _____ del _____ e sulla G.U.R.I. - 5^ Serie Contratti Pubblici n. _____ del _____, esperita nelle seguenti sedute tenutesi nei giorni _____ (verbale n. _____ di rep.) e _____ (verbale _____) è stata proposta l'aggiudicazione della fornitura, alle

condizioni di cui all'offerta presentata in gara, a favore della _____ di _____, per l'importo complessivo di € _____ (_____ / _____) **IVA esclusa;**

- la stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale a carico dell'operatore economico contraente, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- con decreto n. _____ R.U.A. in data _____ è stata approvata dalla competente autorità l'aggiudicazione dell'appalto in epigrafe;
- il presente accordo quadro è fonte di obbligo a contrarre i successivi contratti attuativi in capo alla ditta contraente, mentre non è fonte del medesimo obbligo in capo all'A.D.; pertanto, lo stesso non vincola la stazione appaltante all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, ma fonda l'obbligo, in capo all'operatore economico contraente di fornire il materiale in fornitura che sarà richiesto di volta in volta nei contratti attuativi. Il presente accordo quadro disciplina lo schema ed il contenuto dei menzionati contratti attuativi i quali saranno vincolanti per la ditta fin dal momento della loro sottoscrizione, mentre impegneranno l'A.D. solo dopo l'approvazione degli stessi da parte degli organi di controllo a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- la ditta dichiara che quanto risulta dal presente accordo quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il capitolato tecnico, definisce in modo vincolante e completo gli impegni assunti con il presente atto;
- i costi connessi ai rischi da interferenze sono pari a zero;

S I A N O T O

volendosi ora addivenire alla stipulazione di un accordo quadro in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, avanti a me **Magg. amm.**

Mariangela Franchini, Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sono comparsi e si sono costituiti senza la presenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, il **Col. amm. Achille Tamborino**, Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in nome e rappresentanza dell'Amministrazione Difesa

E

la _____ di _____, in epigrafe indicata, nella persona del Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____, come risulta dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ datata _____.

Il Sig. _____, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, in veste e qualità di _____ della citata impresa, ammettendo ed accettando per vero il contenuto della suesesa narrativa, si obbliga nella più ampia e valida forma legale, alle condizioni tutte stabilite negli articoli di cui agli allegati capitolato amministrativo, capitolato tecnico, offerta tecnica e patto di integrità, ad assicurare all'Amministrazione Difesa la fornitura di cui sopra.

Richiesto io **Magg. amm. Mariangela Franchini**, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ricevo il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da:

- premessa di n. _____ pagine interamente scritte e n. _____ righe della _____^ pagina;
- capitolato amministrativo di n. _____ pagine interamente scritte e n. _____ righe della _____^ pagina;
- capitolato tecnico composto da n. _____ pagine;
- offerta tecnica presentata dalla _____ composta da n. _____ pagine;
- patto di integrità,

del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

- il Sig. _____, in nome e per conto della _____ di _____, mediante firma digitale rilasciata da _____, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica ArubaPec, ove risulta la validità dal _____ al _____ - ID unico presso il Certificatore _____;
- il **Col. amm. Achille Tamborino**, in nome e per conto dell'Amministrazione Militare, mediante firma digitale rilasciata da ArubaPec S.p.A., la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica ArubaPec, ove risulta la validità dal 09.02.2019 al 08.02.2029 - ID unico presso il Certificatore 19561849.

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO per la fornitura di n. 23.400 kits casco-maschera da Ordine Pubblico a cura della _____ di _____ (di seguito operatore economico).

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro ha per oggetto la fornitura di n. 23.400 kits casco-maschera da Ordine Pubblico, al prezzo unitario di € _____ (_____/==) **IVA esclusa** e per un valore massimo complessivo di € _____ (===== /==) **IVA esclusa**.

Il prezzo unitario del prodotto in approvvigionamento è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro: il corrispettivo sarà corrisposto all'operatore economico, secondo le modalità previste all'art. 11 "Pagamenti".

La ditta riconosce che il compenso contrattuale remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà per assicurare la fornitura, restando a suo totale carico ogni maggiore spesa ed alea derivanti da qualsiasi eventualità o circostanza che la ditta non abbia tenuto presente con l'ordinaria diligenza nel formulare l'offerta.

Scopo del presente Accordo Quadro è fissare i limiti e le condizioni dei contratti attuativi basati su di esso, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016.

Le caratteristiche tecniche di configurazione, i termini e le condizioni della fornitura da parte della ditta contraente sono quelle indicate nel capitolato tecnico allegato, che costituisce - unitamente all'offerta tecnica - parte integrante del presente accordo quadro.

ARTICOLO 2

VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo del presente Accordo Quadro è di € _____ (_____/____) **IVA esclusa**. L'operatore economico non avrà nulla a pretendere qualora alla scadenza naturale dell'Accordo Quadro medesimo l'importo

globale dei singoli contratti attuativi non avrà raggiunto il valore massimo sopraindicato.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI GENERALI

Per il presente atto vengono osservate le norme in vigore nonché quelle relative:

- alla Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);
- al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
- al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (*Codice degli appalti*);
- al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "*Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture*",

che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegati all'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni di seguito riportate.

ARTICOLO 4

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E TERMINI DI ADEMPIMENTO

Il presente Accordo Quadro ha una durata di n. 48 (quarantotto) mesi a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica - effettuata esclusivamente a mezzo pec - all'operatore economico, da parte dell'A.D., dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione dell'Accordo Quadro a cura dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabili.

L'Amministrazione provvederà ad aderire al presente accordo quadro tramite la stipula di appositi contratti attuativi ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.

Lgs. n. 50/2016.

La ripartizione dei caschi, per ciascuna delle taglie, sarà comunicata alla ditta aggiudicataria a cura dell'Ufficio A.E.S.T. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto attuativo.

Per ogni contratto attuativo la ditta contraente dovrà comunicare, agli indirizzi P.E.C. sotto riportati, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, la data di inizio delle lavorazioni dei manufatti, le località ove verranno eseguite le attività e dove verranno accantonati e custoditi i materiali, come previsto al Capo VI del capitolato tecnico.

La Ditta dovrà approntare alla verifica di conformità la fornitura presso la propria sede o altra località ubicata nel territorio nazionale, indicata all'atto della comunicazione di "approntamento alla verifica di conformità", entro i termini di seguito indicati:

- in un'unica rata, entro 180 (centoottanta) giorni solari, per quantitativi fino a 3.000 kits;
- in due rate successive, di pari quantitativo, la prima entro 120 (centoventi) giorni solari e la seconda entro ulteriori 120 (centoventi) giorni solari, per quantitativi da 3.001 a 8.000 kits.

I suddetti termini decorrono dal giorno successivo alla data di ricezione - tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) - della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione di ciascun contratto attuativo presso gli organi di controllo. Nel caso di fornitura in due rate, il termine per l'approntamento alla verifica di conformità della seconda rata decorre dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione attestante l'esito favorevole della verifica di conformità della rata precedente.

L'operatore economico dovrà comunicare a mezzo PEC, entro i termini sopra indicati e comunque previsti da ciascun contratto attuativo, all'Ufficio A.E.S.T.

(crm39998@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti
(crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale

(crm42529@pec.carabinieri.it) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Viale Romania n. 45, ROMA - la data ed il luogo di approntamento alla verifica di conformità della fornitura.

Tale verifica sarà eseguita da apposita Commissione, nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con le modalità indicate nel capitolato tecnico allegato al presente accordo quadro.

La fornitura accettata dovrà essere consegnata :

- entro 30 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione - tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) - della comunicazione, a cura del Direttore dell'esecuzione contrattuale, attestante l'esito favorevole della verifica di conformità;
- presso i magazzini del Centro Unico Patrimoniale del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,

nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Capo VII, let. d) del capitolato tecnico allegato al presente atto negoziale.

Eventuali scioperi delle maestranze presso la ditta, purché tempestivamente denunciati e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'A.D., daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, quelli cioè che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (*incendi, alluvioni o altre cause simili*) impediscano alla ditta di rispettare i termini fissati si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta della ditta e a giudizio insindacabile dell'A.D.. In quest'ultimo caso, la ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale dovrà inoltrare, PENA DECADENZA, entro gg. 10 giorni solari dall'evento, unitamente alla domanda di

proroga, una esauriente documentazione che giustifichi la durata del ritardo. Nel periodo di esecuzione contrattuale non dovranno essere compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti della ditta per ferie. Al riguardo la ditta è tenuta a dare preventiva comunicazione, allegando documenti giustificativi a fondamento della circostanza.

L'Amministrazione, anche in caso di maggior durata del periodo di chiusura degli stabilimenti (che dovrà comunque essere comunicato), non potrà autorizzare uno spostamento dei termini in misura superiore, per anno solare, a:

- 15 giorni solari, per il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio (festività natalizie);
- 30 giorni solari, per il periodo di ferie estive.

L'istanza, corredata da documentazione giustificativa, dovrà pervenire all'Ente stipulante, all'indirizzo di posta elettronica certificata crm42529@pec.carabinieri.it, prima dell'inizio del periodo di chiusura degli stabilimenti, pena il mancato riconoscimento del prolungamento dei termini contrattuali.

ARTICOLO 5

RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'

Nel caso che la Commissione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato a verifica di conformità l'operatore economico potrà:

- ripresentare a verifica di conformità altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato entro un termine da concordare con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio A.E.S.T.. Il nuovo termine, che decorre dalla data di ricezione della comunicazione - a mezzo PEC - a cura del Direttore dell'esecuzione contrattuale, della decisione di rifiuto della Commissione di verifica di conformità, non potrà essere comunque superiore alla metà di quello previsto in contratto per la presentazione a verifica di quanto rifiutato;
- riproporre, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della

comunicazione - a mezzo PEC - a cura del Direttore dell'esecuzione contrattuale della decisione di rifiuto da parte della Commissione di verifica di conformità, quanto già verificato con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o avarie riscontrate.

Restano comunque salvi i termini e condizioni di cui all'art. 4 del presente Accordo Quadro. Verranno pertanto applicate le penali di cui all'art. 10 - let. d. in caso di supero dei termini a scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica di conformità a quella di comunicazione della verifica negativa.

ARTICOLO 6

MODIFICHE E VARIANTI

Se nel corso dell'esecuzione si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236.

ARTICOLO 7

GARANZIA

I kits casco-maschera da O.P. vengono garantiti relativamente:

- ai difetti di fabbricazione, per un periodo di n. 730 (settecentotrenta) giorni solari decorrenti dalla data dell'avvenuta ricezione della comunicazione dell'esito favorevole della verifica di conformità;
- alla capacità di mantenere inalterate le caratteristiche protettive, fatte salve le normali condizioni di utilizzo, di conservazione e di mantenimento, per _____ (almeno 1.825) giorni solari dalla predetta data.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche di mantenimento delle predette qualità protettive, nel periodo di garanzia, nonché di estensione della vita tecnica del manufatto, a scadenza della stessa, mediante

l'esecuzione di tests analoghi a quelli compiuti per le verifiche di conformità. Qualora l'A.D. dovesse riscontrare una delle mancanze indicate nel Capo VIII del capitolato tecnico, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione dei prodotti difettosi ed al loro approntamento/consegna nei tempi e con le modalità sopra riportate.

Il servizio di manutenzione in garanzia si esplica nel pieno ripristino delle funzionalità in caso di malfunzionamenti, non dipendenti da errato utilizzo e nella sostituzione gratuita delle componenti difettose, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico.

Ove l'operatore economico non provveda, nei termini richiesti dall'A.D., alla sostituzione delle parti risultate difettose durante il periodo di garanzia e/o all'effettuazione degli interventi di manutenzione, saranno applicate le penalità di cui al successivo art. 10.

ARTICOLO 8

CAUZIONE

A garanzia della regolare esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro e dai contratti attuativi, la ditta presta valida cauzione a mezzo _____ n. _____ in data _____ della _____ di € _____, che prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Detta cauzione sarà svincolata nei termini e modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e sarà valida dalla data di stipula dell'accordo quadro fino a quella di ammissione al pagamento del mandato di saldo di tutti i contratti attuativi discendenti dal presente atto.

ARTICOLO 9

DETERMINAZIONE DEL PREZZO

I prezzi di cui all'art. 1 sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del c.c., il contratto è aleatorio per volontà delle parti le quali rinunciano

all'applicazione degli articoli 1467 e 1664 del c.c..

ARTICOLO 10

P E N A L I T A'

In caso di ritardi o di mancata esecuzione della fornitura e/o delle prestazioni nei termini previsti dal presente Capitolato Amministrativo e/o dal Capitolato Tecnico allegato, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare le seguenti penalità:

A. Ritardo nell'approntamento alla verifica di conformità dei materiali in provvista (*art. 4 del presente accordo quadro*):

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sull'importo della fornitura non approntata alla verifica nei termini fissati.

B. Ritardo nella consegna della fornitura favorevolmente verificata (*art. 4 del presente accordo quadro*):

Verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (*cento/00*) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti.

C. Ritardo nelle prestazioni di assistenza in garanzia (*art. 7 del presente accordo quadro*):

Verrà applicata la penale di € 100,00 (*cento/00*) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti.

D. In caso di esito sfavorevole della verifica di conformità (*art. 5 del presente accordo quadro*):

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sul valore della fornitura collaudata sfavorevolmente ed in relazione al tempo intercorso dalla data di comunicazione a mezzo PEC della decisione di rifiuto della Commissione del materiale presentato a verifica alla data di esito favorevole della stessa.

Ai fini dell'applicazione della penale, dal suddetto periodo, saranno scomputati i giorni residuali nel caso in cui l'operatore economico abbia approntato a verifica il materiale in anticipo rispetto ai tempi previsti.

E. Mancata esecuzione o ritardo nell'adempimento degli obblighi del contraente nei confronti delle indicazioni riportate al successivo art. 21.

Comporterà una penalità di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti. L'inadempienza o il ritardo non dovranno comunque pregiudicare la data di consegna dei materiali oggetto del presente atto negoziale.

In caso di ulteriori eventuali inadempienze relative alle prescrizioni del capitolato tecnico, sarà applicata, per ogni inadempienza, una penalità da € 50,00 a € 500,00, che sarà valutata da apposita Commissione.

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate al Centro Unico Contrattuale - pena decadenza - entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione tramite PEC, con la quale è stata segnalata l'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penalità pari o superiori al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, così come in caso di inadempimento parziale o totale ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione -*valutatane la gravità* - procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".

Le penalità saranno trattenute -*ove possibile*- sui pagamenti ovvero dovranno essere corrisposte dalla ditta al Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che provvederà a versarle in Tesoreria, ovvero potranno essere versate direttamente dalla ditta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al Capo XVI, Capitolo 3580 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, art. 3 Recuperi Restituzioni e Rimborsi vari" del bilancio dello

Stato, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, fornendo la relativa quietanza al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

ARTICOLO 11

P A G A M E N T I

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, il pagamento verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni solari, con ordine di pagare, tratto sulla Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di _____, con cui viene disposto l'accreditamento della somma a favore della ditta sul c/c bancario n. _____ - appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche - presso la _____, filiale/agenzia _____; Codice ABI _____; Codice CAB _____; IBAN _____, dopo la favorevole verifica di conformità, la consegna, la codifica NATO, l'assunzione in carico della fornitura e dietro emissione di regolari fatture.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") -introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)- all'operatore economico sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (c.d. *split payment*).

Le fatture dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), **all'UFFICIO ARMAMENTO EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI E MATERIALI PER LA TELEMATICA del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, identificato con il Codice Univoco Ufficio (IPA) **I2DAC0** e dovranno indicare:

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario ed il codice a barre (ove disponibile) dei materiali forniti;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il codice IBAN relativo al c/c bancario o postale dedicato riportato nel presente atto negoziale, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità di seguito richiamate).

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP), non consentirà il pagamento delle fatture.

Al fine di consentire il controllo dei materiali introdotti nei magazzini destinatari, il Direttore dell'Esecuzione - entro 10 giorni dal ricevimento dell'ultima consegna di merce presso i Reparti che saranno indicati nei singoli contratti attuativi - partecipa il buon esito delle operazioni di consegna alla ditta; tale comunicazione costituisce termine di riferimento per l'attestazione della corretta esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'A.D. procederà *-in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 -* con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'operatore economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'operatore economico, per motivati casi eccezionali, potrà variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (*coordinate bancarie e numero di c/c*) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto

disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dai successivi artt. 12 e 13 del presente Accordo Quadro. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge ed inviata all'Ente stipulante.

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'operatore economico, quando anche pubblicate nei modi di Legge, l'operatore economico s'impegna a darne tempestiva notifica all'Ente stipulante ed all'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro, vantati dall'operatore economico nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel capitolato tecnico allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili alla ditta cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, all'indirizzo P.E.C. crm42529@pec.carabinieri.it. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. All'atto della notifica della cessione l'operatore economico

dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte della ditta cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).

È fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

È fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reinscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (*somme relative a residui passivi perenti*), la ditta, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la

relativa procedura di reiscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza.

ARTICOLO 12

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 13

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 il presente Accordo Quadro sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'operatore economico si obbliga a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla

data di stipula del presente Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 15

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che la ditta - ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione - non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nei sessanta giorni solari successivi alla comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. n. 159/2011.

ARTICOLO 16

SUBAPPALTO

(da inserire se il fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)

Tenuto conto di quanto dichiarato in sede di offerta dall'operatore economico, il subappalto è consentito esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

(da inserire se il fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)

Considerato che all'atto dell'offerta l'operatore economico non ha inteso far ricorso al subappalto, lo stesso non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 17

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Accordo Quadro, mentre vincola l'operatore economico sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D. finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato agli Organi di controllo.

ARTICOLO 18

DECADENZA DEI DIRITTI

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che la ditta ritenga spettarle in dipendenza dell'Accordo Quadro, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 (novanta) giorni solari a decorrere dalla data di liquidazione finale dell'atto negoziale medesimo.

ARTICOLO 19

DIRITTO DI RECESSO

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri *-in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135-* si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Accordo Quadro, previa formale comunicazione a mezzo PEC all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto Accordo Quadro siano migliorativi rispetto a quelli dell'Accordo

Quadro stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'A.D. ne dà comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ARTICOLO 20

B R E V E T T I

Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o processo di fabbricazione per ottenerli ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto dell'Accordo Quadro, resta a carico solo ed esclusivo della ditta.

La ditta s'impegna di rilevare formalmente l'A.D. da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chicchessia avanzata a qualsiasi titolo o ragione.

ARTICOLO 21

CODIFICAZIONE

1. (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE dell'operatore economico e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

Per l'Ente Appaltante il codice CEODIFE dell'Ufficio Armamenti Equipaggiamenti Speciali e Materiali per la Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è il seguente: **900525**.

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli

articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che l'operatore economico s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

2. (SPLC - Spare Part List for Certification)

L'operatore economico, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'Ente Appaltante, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification - SPLC.

L'Ente Appaltante, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso operatore economico, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dall'operatore economico tramite e-mail all'Ente Appaltante e da quest'ultimo approvata formalmente prima che l'operatore economico possa procedere, secondo come previsto nei successivi art. 3, 4, 5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link

ufficiale www.siac.difesa.it

3. (Liste di Screening)

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, l'operatore economico, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui all'art. 2, dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere all'operatore economico le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dall'operatore economico entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo art.10.

A seguito della validazione dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dall'operatore economico e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere),

per assicurare la corretta attività codificativa.

4. (Liste di Codifica)

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui all'art. 3, per gli articoli non codificati, l'operatore economico dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere all'operatore economico le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dall'operatore economico entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, all'operatore economico e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dall'operatore economico e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

5. (Liste di Screening e Codifica)

Su richiesta dell'Ente Appaltante, in alternativa, l'operatore economico potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui all'Art. 2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere all'operatore economico le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dall'operatore economico entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, all'operatore economico e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dall'operatore economico e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

6. Codificazione di origine estera

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dall'operatore economico, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'Ente Appaltante e per conoscenza all'operatore economico i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'Ente Appaltante comunicherà formalmente le anomalie all'operatore economico richiedendo la correzione delle stesse.

7. Flusso Dati e Corrispondenza

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

8. (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

9. (Collaudo e Accettazione d'Urgenza)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'Ente Appaltante può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

10. (Penali e garanzie)

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo dell'operatore economico nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'art. 9 (Penalità) del contratto.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'Ente Appaltante potrà richiedere all'operatore economico tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

ARTICOLO 22**SPESE INERENTI AL CONTRATTO**

L'operatore economico operatore economico nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art. 62 del R.C.G.S. (*R.D. del 23 maggio 1924, n. 827*) per il quale le spese inerenti al presente Accordo Quadro sono a carico della ditta;
- art. 90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto*);
- art. 38 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 (*Disciplina dell'imposta di registro*);
- art. 1 della Legge 27 dicembre 1975, n. 790 che aggiunge l'art. 16/bis al R.D. 18.11.1923, n. 2440.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nella misura prevista dalla legge, i sottoelencati documenti:

- verbali di consegna/riconsegna materiali alla ditta per l'esecuzione delle lavorazioni;
- verbali di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;
- verbali di collaudo delle forniture;
- istanza di reiscrizione in bilancio dei fondi andati in perenzione;
- richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'operatore economico, in base all'art. 8 del citato D.P.R. n. 642/72 il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

Al presente atto si applicano, altresì, le norme del D.M. 22 febbraio 2007 (Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica).

ARTICOLO 23

SPESE DI PUBBLICITA'

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012 e art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'A.D. le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni solari decorrenti dall'aggiudicazione. Per quanto attiene, invece, le sole spese di "post informazione", le stesse dovranno essere versate entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'A.D., inviata a mezzo PEC, nella quale saranno indicati gli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - *"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi vari"*. Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento può avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'A.D. spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite PEC.

ARTICOLO 24**CONTROVERSIE**

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione del presente Accordo Quadro, si applicano le disposizioni del c.p.c.

ARTICOLO 25**USO DI DENOMINAZIONI, EMBLEMI E MARCHI DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

Permane il divieto di utilizzare, esporre, fabbricare e vendere oggetti e prodotti recanti denominazioni, stemmi, emblemi ed altri segni distintivi dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 300 del D. Lgs. n. 66/2010 e del discendente Decreto Ministeriale n. 162/2012, salvo che per le attività espressamente previste dal presente atto negoziale e limitatamente alle esigenze della relativa fornitura ivi disciplinata.

Senza espressa autorizzazione, i manufatti personalizzati con simbologia istituzionale dell'Arma oggetto del presente contratto, non potranno essere liberamente commercializzati e comunque ceduti a terzi, anche a titolo gratuito. La gestione delle eventuali rimanenze o di scarti di produzione dovrà essere disciplinata tra le parti al fine di non consentirne la libera circolazione.

In caso di inadempimento della ditta fornitrice, oltre alle sanzioni discendenti dalle norme sopra citate, dal Codice della Proprietà Industriale e dai Codici Penale e Civile, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'Arma dei Carabinieri una somma pari a € _____ (l'importo sarà quantificato prima della stipula dell'atto negoziale).

ARTICOLO 26**DOMICILIO ELETTO**

Per tutti gli effetti amministrativi dell'Accordo Quadro l'operatore economico elegge il domicilio legale in _____, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti

all'Accordo Quadro. Dichiaro, inoltre, che tutte le comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____ . L'operatore economico è tenuto a comunicare -a mezzo PEC- all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio e/o della PEC dichiarati. In mancanza delle suddette comunicazioni, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 27

A L L E G A T I

1. Capitolato Tecnico.
2. Offerta Tecnica.
3. Patto di integrità.